



# CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## ORDINANZA

**N. 70 DEL 02/10/2019**

### OGGETTO:

**Disciplina sosta e transito nelle vie e piazze interessate dalla manifestazione "StraSusa 2019".**

Premesso che in data 6 ottobre 2019 è previsto lo svolgimento della manifestazione denominata "Strasusa 2019" organizzata dall'Atletica Susa e dalla Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Susa, che prevede una manifestazione podistica non competitiva e una serie di eventi collegati alla manifestazione che si terranno in piazza Arsenio Favro;

Considerato che la realizzazione di quanto sopra di fatto precluderà il parcheggio, nonché il traffico veicolare nelle zone della piazza interessate dall'evento;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta ed il transito nelle zone interessate dalla manifestazione, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del "Codice Della Strada" D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

### ORDINA

Che dalle ore 12,00 di sabato 5 ottobre 2019 alle ore 20,00 circa di domenica 6 ottobre 2019 sia vietata la sosta ed il transito nella piazza Arsenio Favro, così come individuato da apposita segnaletica mobile apposta in loco;

E' fatto salvo l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza.

### DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi individuati dall'art. 12 del C.D.S.;

- d) i partecipanti alla manifestazione podistica non competitiva ludico-motoria osservino comunque una condotta improntata al pieno e rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada, in particolare dall'art. 190 dello stesso e dalle regole di comune prudenza;

### **AVVERTE**

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 2 ottobre 2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato digitalmente**  
**Ennio Caffo**